



SERGIO SCIBETTA
CECILIA SCIBETTA
LIVIO PERRI
GIANLUCA MARTA
GULIANA BATTISTI
FERDINANDO DE FLORA
LUCA MORRONI
STEFANIA MACI
FRANCESCA GRECO
FRANCESCO CAFARO
CLAUDIA MANDOLES
VIVIANA BORGIA

News per i clienti dello Studio

N. 5
24 Gennaio 2024

Contributo annuale Revisori legali: alla cassa entro il 31 gennaio 2024

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il **prossimo 31 gennaio 2024 scade il termine per il versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro dei revisori legali per l'anno 2024**. Come indicato nel Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2023 pubblicato nella G.U. - Serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2024, l'entità del contributo annuale, è stato fissato, **a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 47,00 da versare in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2024**. Con medesimo decreto è stata prevista la successiva rideterminazione del contributo annuale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in Euro 57,00. **L'importo del contributo annuale non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno. Sono tenuti al pagamento del contributo i revisori legali e le società di revisione legale che risultano iscritti nelle sezioni «A» e «B» del Registro alla data del 1° gennaio di ogni anno.**

Premessa

E' stato pubblicato sulla GU del 5 gennaio 2024, n. 4 il Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2023 **con il quale il contributo annuale per gli iscritti al registro è stato rideterminato per il 2024 in Euro 47,00.**



A decorrere dal 5 gennaio 2024 è possibile a tutti gli iscritti al registro, procedere al pagamento on line del nuovo importo accedendo, tramite SPID, all'area riservata del portale della revisione legale alla voce "contribuzione annuale".

A decorrere dal 2024, non sono più trasmessi a cura del Ministero dell'economia e delle finanze gli avvisi cartacei di pagamento ai singoli iscritti ma tali avvisi sono disponibili ed eventualmente scaricabili esclusivamente on-line accedendo tramite SPID all'area riservata del portale della revisione legale.

Osserva

Mef, per il tramite di Consip, **invia invece annualmente a tutti gli iscritti una comunicazione concernente le modalità e i termini con cui procedere al pagamento del contributo annuale per l'iscrizione al registro dei revisori legali.**

La comunicazione è trasmessa al Domicilio digitale comunicato al Registro dei revisori legali ai sensi dell'articolo 16, comma 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, così come modificato dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni), **ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria o posta ordinaria.**

Soggetti interessati

I revisori legali dei conti e le società di revisione iscritti nel registro dei revisori legali - tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze (unitamente al registro del tirocinio) – **devono:**

- ✓ provvedere **al versamento di un contributo annuale per la tenuta del predetto registro dei revisori legali;**
- ✓ al fine di **garantire la copertura delle spese necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia** e delle finanze dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Sono **tenuti al pagamento del contributo i revisori legali e le società di revisione legale che risultano iscritti** nelle sezioni «A» e «B» **del Registro alla data del 1° gennaio di ogni anno.**

Osserva

Si tratta, in buona sostanza, di tutti quei revisori o società di revisione che, **alla data del 1 gennaio 2024, hanno ottenuto l'iscrizione in detto registro, anche se inseriti nella speciale sezione degli inattivi**, ovvero nella sezione dedicata a coloro **che ricoprono incarichi di revisione**.

L'importo del contributo annuale è versato, come detto, in unica soluzione e non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

Il versamento del contributo

A decorrere dal 2024 non sono più inviati gli avvisi di pagamento cartacei che invece sono reperibili accedendo tramite spid alla propria area riservata del portale della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it) alla voce "contribuzione annuale".

I revisori possono effettuare il pagamento del contributo annuale tramite i **servizi del sistema pagoPA®**, disponibili:

- **sul sito web della revisione legale** (www.revisionelegale.mef.gov.it), accedendo alla propria area riservata alla voce "Contribuzione annuale" e scegliendo tra gli strumenti disponibili: carta di credito o debito o prepagata, oppure il bonifico bancario o il bollettino postale nel caso si disponga di un conto corrente presso banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all'iniziativa. Il servizio è sempre attivo eccetto dalle ore 00:30 alle 01:30 per manutenzione giornaliera;
- **presso le banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all'iniziativa** tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: **tabaccherie e ricevitorie autorizzate, home banking, ATM, APP da smartphone, sportello, ecc**).

Osserva

L'elenco degli operatori abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA® è disponibile alla pagina <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/pspaderenti-elenco>.

Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code o i Codici a Barre presenti sulla stampa dell'avviso.

Il pagamento può essere effettuato anche mediante bonifico bancario:

- ✓ utilizzando il **codice IBAN IT57E0760103200001009776848**, intestato a Consip S.p.A,
- ✓ riportando nella causale il "Codice di avviso di pagamento" contenuto nell'avviso di pagamento,
- ✓ il codice fiscale ed il numero di iscrizione del revisore,

In alternativa compilando, con i suddetti dati, il bollettino PA bianco "TD 123", disponibile presso gli Uffici Postali sul C/C postale n. 1009776848 intestato a Consip S.p.A..

Omissione del contributo annuale

Nel caso di **omesso o ritardato versamento del contributo annuale sono dovuti:**

- gli **interessi nella misura legale**, con decorrenza dalla scadenza e sino alla data dell'effettivo versamento;
- gli **oneri amministrativi connessi alla correlata attività di riscossione**.

Fermo **restando l'obbligo di corrispondere i contributi dovuti**, nei casi di **omesso o ritardato versamento del contributo annuale**, il **Ministero dell'economia e delle finanze può adottare i provvedimenti sanzionatori** di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135. In particolare, a seguito della modifica intervenuta al regime sanzionatorio adottabile in caso di morosità del revisore, viene previsto che, **decorsi tre mesi dalla scadenza prevista**, il Ministero dell'economia e delle finanze **assegna un termine**, non superiore ad ulteriori trenta giorni, **per effettuare il versamento**. **Decorso detto ulteriore termine** senza che il pagamento sia stato effettuato, **il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro**.

Osserva

Il decreto di sospensione, anche per gruppi di nominativi, è comunicato:

- alla **casella PEC indicata al Registro** dal soggetto interessato ovvero;
- nelle altre **forme previste dall'ordinamento**.

Qualora per l'elevato numero dei destinatari la comunicazione individuale risulti particolarmente gravosa, **il provvedimento di sospensione può essere pubblicato**, in forma integrale o per estratto, **sul sito istituzionale contenente il portale informatico della revisione legale o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana**.

Il Ministero dell'economia e delle finanze **dispone la revoca del provvedimento di sospensione** quando l'iscritto **dimostri di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti, gravati dagli interessi legali e delle eventuali spese sostenute per riscuoterli.**

Decorsi ulteriori 6 mesi dalla data del provvedimento che dispone la sospensione senza che l'iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, **il Ministero dell'economia e delle finanze**, previa comunicazione, provvede **alla cancellazione dal Registro dei revisori** degli iscritti rimasti morosi.

Osserva

Avverso il provvedimento di sospensione, è comunque ammesso ricorso al Tribunale ordinario di Roma entro i termini previsti dalla normativa vigente, decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Ulteriori precisazioni

Si rammenta che **è possibile la cancellazione dal Registro qualora sia venuto meno l'interesse all'iscrizione.** A tal fine è possibile presentare apposita richiesta volontaria, disponibile sul Portale www.revisionelegale.mef.gov.it, nella sezione "Registro dei Revisori Legali" alla voce "Cancellazione del revisore persona fisica e delle società di revisione".

Osserva

La richiesta di cancellazione volontaria non esonera l'iscritto dal pagamento dei contributi dovuti fino all'annualità di avvenuta cancellazione.

Si ricorda, infine, **l'obbligo di comunicare al Registro e tenere sempre aggiornato l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata** secondo le modalità previste dalla circolare RGS del 3 dicembre 2020, n.23, reperibile sul Portale web della revisione legale, **nonchè le informazioni strumentali alla tenuta del registro stesso**, secondo quanto disposto dall'art. 16 del D.M. del 20 giugno 2012 n. 145.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

